

# Citta' di Sala Consilina

# Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

### SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

Ordinanza n.08 Anno 2015

OGGETTO: INOSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA-ABBATTIMENTO COATTO E DISTRUZIONE DI N. 11 BOVINI.

### IL SINDACO

PREMESSO CHE IN DATA 11.06.2015 PROT. N.9720 È PERVENUTA NOTA DELL'ASL SALERNO (DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -U.O.C. DI SANITÀ ANIMALE- U.O.V. DEL DISTRETTO DI SALA CONSILINA), A FIRMA DEL MEDICO VETERINARIO DR. MARIO ALEANDRO, CON LA QUALE È STATA AVANZATA ESPLICITA PROPOSTA DI DISTRUZIONE DI N. 11 BOVINI ASSOGGETTATI AD ACCERTAMENTO IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE;

CHE CON RIFERIMENTO AL SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO OPERANTE HA ESPRESSAMENTE RICHIESTO A QUESTO ENTE PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL SEQUESTRO;

CHE IL VERBALE DI SEQUESTRO PRESENTA DELLE ANOMALIE IN QUANTO STANDO ALLA NORMATIVA APPLICATA DAGLI ORGANI ACCERTATORI LA COMPETENZA A DECIDERE SU TALE TIPOLOGIA DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO È ATTRIBUITA DALLA LEGGE AD ALTRA AUTORITÀ, LA STESSA COMPETENTE A DECIDERE SULLE EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI CUI AL D.Lgs. 58/04;

Che, in diritto quanto sostenuto nel periodo precedente trova conferma nella lettura dell'art. 19 della Legge 689/81;

Che tuttavia, nella sostanza il personale del Corpo Forestale dello Stato unitamente al personale dell'U.O.V. intendevano porre in essere un sequestro cautelativo sanitario disciplinato dalla legge 283/62 e dal D.P.R. 327/80, decreto quest'ultimo che all'art. 20 prevede la conferma di tale tipologia di sequestro entro 48 ore dalla sua adozione;

Tanto precisato, è dato atto che il provvedimento di sequestro operato dagli agenti della Forestale può essere considerato, anche in ragione delle finalità per le quali è stato posto in essere, al di là delle fonti normative citate in verbale, come sequestro cautelativo sanitario, e come tale questa autorità lo considera;

PRESO ATTO CHE A SEGUITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVISTA DALLA NORMATIVA IL SIG. OMISSIS ......, NON È STATO IN GRADO DI FORNIRE ALCUNA SPIEGAZIONE E/O FORNIRE ELEMENTI E DOCUMENTAZIONE UTILE ALL'IDENTIFICAZIONE DI N. 11 CAPI BOVINI PRESENTI IN AZIENDA;

CONSIDERATO CHE IL SERVIZIO VETERINARIO CON LA NOTA SOPRA CITATA HA FATTO RILEVARE CHE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. CEE 1760/2000 E AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 437/2000, GLI ANIMALI SEGNALATI SONO RISULTATI PRIVI DI ELEMENTI FONDAMENTALI, QUALI MARCHE AURICOLARI E PASSAPORTI PER GLI ANIMALI, UTILI E NECESSARI A CONFERMARE UNA PRECISA IDENTITÀ AGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E CHE, PERTANTO, AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REG. CEE 494/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE, VENENDO MENO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DI IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI HA PROPOSTO AL SINDACO L'ADOZIONE DI UN ORDINANZA DI ABBATTIMENTO COATTO DEGLI 11 BOVINI COSÌ IDENTIFICATI:

- 1- BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899498;
- 2 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899413;
- 3 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899412;
- 4 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899499:
- 5 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899414:
- 6 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899411;
- 7 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899500; 8 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899428:
- 9 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899427;
- 10 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899426:

11 -BOVINO IDENTIFICATO CON NUMERO PROVVISORIO IT 065800899429;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE I NUMERI PROVVISORI, IN DOTAZIONE ALL'ASL, SONO STATI APPOSTI AI BOVINI DAL MEDICO VETERINARIO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SANITARIO DEL GIORNO 05.06.2015 E CHE GLI ANIMALI DELL'AZIENDA DEL SIG. TAFURI MICHELE (ALLEVAMENTO BOVINO CONTRASSEGNATA CON IL CODICE 114SA066) SONO STATI RINVENUTI PARTE IN VIA TRINITÀ E PARTE IN VIA SAN MARTINO DOVE IL DETENTORE /ALLEVATORE SOPRA GENERALIZZATO DISPONE DI DUE RICOVERI ALL'INTERNO DEI QUALI, IN FASE DI ISPEZIONE DEGLI ORGANI ACCERTATORI, DI FATTO SONO SONO STATI RIVENUTI N. 8 CAPI BOVINI (RICOVERO DI VIA TRINITÀ) E N.9 CAPI BOVINI (RICOVERO VIA SAN MARTINO);

LETTO L'ART. 1 DEL REG. CE N. 494/98 IL QUALE AL COMMA 2 ESPRESSAMENTE RECITA "SE IL DETENTORE DEGLI ANIMALI NON È IN GRADO DI PROCEDERE ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DI UN ANIMALE, QUEST'ULTIMO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DISTRUTTO SOTTO IL CONTROLLO DELLE AUTORITÀ VETERINARIE E SENZA CHE SIA POSSIBILE USUFRUIRE DI COMPENSAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE ";

RILEVATO CHE L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA È UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA CHE HA COME PRINCIPALE FINALITÀ LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO;

VISTO **L** R.D. 1265/34:

VISTO IL D.P.R. 320 /54;

VISTO IL REG. CEE 1760/2000;

VISTO IL D.P:R. 437/2000

VISTO IL REG. CEE 494/98:

VISTA LA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N°833

CONSIDERATO CHE AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OCCORRE ADOTTARE FORMALE PROVVEDIMENTO DI ABBATTIMENTO DEI CAPI BOVINI SOPRA ELENCATI E DI CUI NON È STATO POSSIBILE L'IDENTIFICAZIONE;

VISTO IL D.LGS. 58/2004;

VISTA LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 623 DEL 15.12.2014 NONCHÉ LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AD ATTI NORMATIVI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, ETC;

VISTI GLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/00;

In via Preliminare, CONFERMA come sequestro cautelativo sanitario il sequestro amministrativo dei bovini operato dagli organi acceptatori e rimesso a questo Ente via Fax mediante trasmissione al numero istituzionale 0975/525250 il giorno 05.06.2015, ore 15:45 ( nota di trasmissione n. 498- Pos VI^-1/1).

#### **ORDINA**

AL SIG. OMISSIS......, NATO A SALA CONSILINA IL ..OMISSIS......., IVI RESIDENTE ALLA VIA SANT'ANTONIO, DI PROCEDERE ALL'ABBATTIMENTO DEGLI UNDICI (N°11) CAPI BOVINI DI CUI IN NARRATIVA E ALLA CONTESTUALE DISTRUZIONE DELLE RELATIVE CARCASSE TRATTANDOSI DI ANIMALI NON IDENTIFICATI. L'ADEMPIMENTO RICHIESTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, PREVIA DEFINIZIONE CON L'UNITÀ OPERATIVA VETERINARIA DELL'ASL SALERNO – DISTRETTO DI SALA CONSILINA - DELLA PROCEDURA OPERATIVA ED INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEL MATTATOIO PER L'ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DEI BOVINI E PRODUCENDO SUCCESSIVAMENTE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DI QUESTO COMUNE L'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA DISTRUZIONE DELLE CARCASSE ANIMALI.

Trascorso infruttuosamente detto termine ( gg. 10 dalla notifica del presente atto) si procederà all'abbattimento coatto dei suddetti capi con mezzi approntati da questo Comune e con addebito delle relative spese a carico dell'allevatore /detentore innanzi generalizzato.

IL COMANDO STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI PADULA E L'U.O. VETERINARIA DEL DISTRETTO SANITARIO DI SALA CONSILINA SONO INCARICATI, OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE, DI VIGILARE SULL'OTTEMPERANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA.

#### **DISPONE**

La trasmissione del presente atto all'ASL-Salerno e al Corpo Forestale dello Stato - Comando di Padula, al Settore Polizia Municipale di Sala Consilina.

La notifica della presente ordinanza al sig. Omissis ......, nato a Sala Consilina il ..Omissis ......, ivi residente alla via Sant'Antonio.

## **AVVERTE**

CHE AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, L'INTERESSATO PUÒ PRESENTARE RICORSO DAVANTI AL TAR CAMPANIA ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA OPPURE, IN ALTERNATIVA, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICA.

Sala Consilina, lì 12.06.2015

IL SINDACO

FRANCESCO CAVALLONE